



Prot. 275/vf

Como, 23 luglio 2015

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 14/2015

**Albo Unico
e privacy**



Si **SOLLECITANO NUOVAMENTE** gli iscritti ad accedere alla propria area riservata in Albo Unico (sezione RICHIESTE A COLLEGIO - VARIAZIONE PRIVACY) al fine di abilitare le voci che si vogliono rendere visibili agli utenti della piattaforma.

**Pagamento
quota
associativa
2015**



Si invitano i colleghi che non vi hanno ancora provveduto a versare con sollecitudine la quota associativa 2015.
E' imminente infatti, l'invio al Consiglio di Disciplina Territoriale, l'elenco degli iscritti inadempienti.

**Fondo di
garanzia**

Dal 10 marzo 2014 i liberi professionisti possono accedere, al pari delle imprese, al Fondo di Garanzia PMI, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il fondo permette al libero professionista, di ottenere una garanzia diretta presso un istituto bancario o una controgaranzia prestata da un Confidi per un prestito richiesto presso una banca.

La garanzia prestata dallo Stato, a costo zero per il beneficiario, è stata pensata per coloro i quali non disponendo di consistenti garanzie reali, incontrano difficoltà di accesso al credito. La garanzia pubblica, in sostanza, sostituisce le abituali e costose garanzie richieste dal sistema bancario per l'erogazione di un prestito.

E' importante, dunque, per gli iscritti, conoscere le modalità di utilizzo del Fondo, che sono semplici e immediate. La Rete delle Professioni Tecniche, di cui il CNPI fa parte, ha elaborato il documento allegato, di breve e facile consultazione dove si descrivono i casi in cui si può accedere al Fondo di Garanzia e le modalità di presentazione e inoltro della domanda.

E' possibile scaricare le linee guida dal sito internet del Collegio all'indirizzo http://www.peritiindustrialicomo.com/pic/jupgrade/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=683&Itemid=284

COLLEGIO

DAL CNPI

**Protocollo
d'intesa
GEOWEB**

Il CNPI informa che, nell'ambito del protocollo d'intesa con GEOWEB S.p.A., società costituita per lo sviluppo e la diffusione di servizi telematici innovativi rivolti ai professionisti, ha **esteso la gamma di servizi** a disposizione della nostra categoria al fine di migliorare il lavoro professionale.

In particolare, è possibile da oggi consultare per via telematica le seguenti banche dati:

- CATASTO: per consultare gli atti e i documenti catastali
- CONSERVATORIE dei registri immobiliari dell'agenzia delle entrate
- GEO-FATTURA: per gestire e trasmettere fatture in formato digitale
- GEO-CONS servizio di consultazione sostitutiva degli archivi cartacei
- GEO-CTU: per trasmissione, deposito e gestione dei documenti da parte del CTU verso i tribunali
- GEO-SIT: consente la sovrapposizione degli estratti di mappa (SISTER) alle ortofoto del territorio

Inoltre Vi segnaliamo che GEOWEB, con la quale il C.N.P.I. ha sottoscritto uno specifico protocollo d'intesa, mette a disposizione dei nostri iscritti un servizio di ASSISTENZA AGLI UTENTI: GEO+, specializzato per assisterli nell'utilizzo dei servizi e che li seguirà anche nel semplice processo di registrazione.

Si ricorda, inoltre, che i professionisti hanno l'opportunità di iscriversi gratuitamente a GEOWEB con la modalità contrattuale "Zero Canone".

Ulteriori informazioni si possono reperire nel documento di sintesi consultabile sul portale di GEOWEB all'indirizzo www.geoweb.it

**Agrotecnici
non più abilitati
alla operazioni
relative a
Catasto ed
Estimo
immobiliare**

Corte Costituz.
Sent. 15.07.2015,
n. 154

Gli agrotecnici non sono più abilitati alla operazioni relative a Catasto ed Estimo immobiliare, competenza loro concessa da una norma inserita nel Milleproroghe 2007, ma ora bocciata dalla Corte Costituzionale: **l'illegittimità** deriva dalla estraneità della misura all'oggetto del Milleproroghe 2007. La decisione è contenuta nella sentenza 154/2015, con cui la Consulta richiama anche una precedente pronuncia sulle **competenze** degli agrotecnici, ritenute poco idonee ad occuparsi della materia catastale. La norma dichiarata illegittima è *l'articolo 26, comma 7-ter, del decreto 248/2007*, che includeva gli agrotecnici tra i **professionisti abilitati** agli atti di aggiornamento geometrico e alle denunce di variazione catastale.

**Banda
ultralarga,
da luglio
obbligo di un
punto di
accesso per gli
edifici**

Banda ultralarga, **dal 1° luglio** è scattato l'obbligo di dotare i nuovi edifici e quelli ristrutturati di un punto di accesso. Lo ha stabilito la legge di conversione del decreto Sblocca Italia (legge 164/2014 di conversione del DL 133/2014)

Nuove infrastrutture per le **telecomunicazioni e la banda ultralarga**: a partire dal **1° luglio 2015** tutte le **nuove abitazioni** dovranno essere predisposte alla banda larga e alla fibra ottica. Sono inclusi nell'obbligo anche tutti gli edifici che subiranno "**pesanti ristrutturazioni**" autorizzate a partire dalla stessa data. Diventa operativo, quindi, l'art. 135 bis del DPR 380/2001 (Testo unico edilizia), introdotto dalla legge 164/2014 di conversione del D.L. Sblocca Italia. In particolare, gli edifici devono essere equipaggiati con un'**infrastruttura fisica multiservizio passiva interna** all'edificio, costituita da **adeguati spazi installativi** e da **impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica** fino ai punti terminali di rete

Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.

La norma si inserisce in un contesto in cui gli impianti di **telecomunicazione a banda ultralarga** rappresentano una priorità del Paese come anche sottolineato nell'Agenda Digitale Italiana che ribadisce l'obiettivo del Piano strategico per la banda ultralarga di "coprire" entro il 2020 fino all'85% della popolazione con una connettività pari ad almeno 100 Mbps.

Di seguito citiamo brevemente le norme tecniche di riferimento.

Guida CEI 306-2

La CEI 306-2 contiene la "Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali": fornisce le raccomandazioni per la progettazione, la realizzazione ed il collaudo di una rete di comunicazioni elettroniche (dati, fonia, audio/video) in unità immobiliari ad uso residenziale in conformità alle norme tecniche applicabili.

La guida tratta anche la progettazione di sistemi wireless che, nel caso generale, costituiscono una importante integrazione dei sistemi cablati, nonché una ragionevole alternativa nel caso di carenze infrastrutturali.

Guida 64-100

Le Guide 64-100, "Edilizia residenziale: Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni", forniscono le raccomandazioni per la predisposizione delle infrastrutture di supporto in modo da individuare, già in fase di progetto, gli spazi necessari alla posa del cablaggio per le esigenze di connettività attuali ed adattabili per evoluzioni future.

Le guide sono così strutturate:

- CEI 64-100/1 "Edilizia residenziale - Parte 1: Montanti degli edifici" + Variante 1
- CEI 64-100/2 "Edilizia residenziale - Parte 2: Unità Immobiliari (appartamenti)"
- CEI 64-100/3 "Edilizia residenziale - Parte 3: Case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence)"

La legge prevede, inoltre, che gli edifici dotati dell'infrastruttura impiantistica di cui alla presente nota e rispondenti a quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3, potranno dotarsi dell'etichetta volontaria di "**edificio predisposto alla banda larga**", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del D.M. n. 37/2008.

Volume tecnico - che cos'è, quali sono i parametri da considerare ed esempi pratici

TAR Campania
Sent. 02.07.2015,
n. 3490

Volume tecnico e calcolo volumetrico: il Tar Campania fornisce una trattazione sulle tipologie e sui parametri

Definizione della nozione di volume tecnico: Il Tar Campania ha fornito chiarimenti precisi sui volumi tecnici.

In particolare, ha precisato che **per volumi tecnici**, ai fini dell'esclusione dal **calcolo della volumetria ammissibile**, devono intendersi i **locali completamente privi di un'autonomia funzionale**, anche potenziale, in quanto destinati a contenere **impianti serventi di una costruzione principale**, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Inoltre, continua il Tar Campania, i volumi tecnici sono costituiti da quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per

esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Caratteristiche identificative del volume tecnico: Per l'identificazione della nozione di volume tecnico, occorre far riferimento a 3 ordini di parametri:

1. **parametro di tipo funzionale:** il volume tecnico deve avere un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione
2. **parametro legato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse:** il volume tecnico non deve essere ubicato all'interno della parte abitativa
3. **parametro legato alla proporzionalità fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale,** in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa

I volumi tecnici degli edifici sono esclusi dal calcolo della volumetria a condizione che non assumano le caratteristiche di vano chiuso, utilizzabile e suscettibile di abitabilità. Nel caso in cui un intervento edilizio sia di altezza e volume tale da poter essere destinato a locale abitabile, ancorché designato in progetto come volume tecnico, deve essere computato a ogni effetto, sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell'altezza e delle distanze ragguagliate all'altezza.

Durc on-line e chiarimenti della CNCE
 Circ. 14.07.2015, n. 30

La CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) ha pubblicato la Circolare n. 30/2015 avente ad oggetto i contenuti della riunione tenutasi con Inps e Inail per la risoluzione dei problemi legati al Durc online

E' stato ribadito dall'Inps che gli uffici stanno procedendo all'annullamento di tutti i Durc anomali per le imprese edili (emessi senza la verifica del sistema Casse Edili).

L'Inps ha comunicato che, comunque, seguirà a breve l'annullamento di tutti i Durc emessi sino al 2 luglio 2015 alle ore 18,00 (termine in cui è stata effettuata la correzione del sistema) per imprese con Csc edile (codice statistico edile) ma privi della risultanza delle Casse Edili.

Sono stati chiariti, inoltre, da parte dell'istituto, i casi in cui sono state veicolate alle Casse Edili richieste di Durc afferenti soggetti con Csc edile ma comunque estranei allo svolgimento dell'attività edile medesima (sono stati segnalati casi di Farmacie, Istituti religiosi, etc.).

Sono inoltre state fornite alcune indicazioni anche in merito ai lavoratori autonomi.

Infine, l'Inail ha assicurato che sarà immediatamente riattivato lo Sportello Unico previdenziale per le richieste specifiche previste dal decreto sul Durc.

Verifiche periodiche e prove dopo riparazioni di apparecchi elettromedicali

E' in inchiesta pubblica il progetto di guida CEI C.1158 "Apparecchi elettromedicali - Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali".

Lo scopo della Guida Tecnica e' di fornire indicazioni operative sull'applicazione delle prescrizioni della Norma EN 62353 in considerazione delle diverse novità introdotte soprattutto nelle modalità di misura delle correnti di dispersione.

Essa contiene istruzioni per il personale tecnico su come applicare le prescrizioni della Norma nelle prove di accettazione delle apparecchiature

elettromedicali e dei sistemi elettromedicali, durante le verifiche periodiche o dopo gli interventi di riparazione.

Per facilitare la lettura del documento è disponibile sul sito CEI il testo completo della Norma EN 62353 in lingua inglese, non soggetta a Inchiesta Pubblica; l'Inchiesta pubblica, con termine previsto in data 27 luglio, è pertanto relativa alle sole pagine da 1 a 6.

Si specifica che in fase di pubblicazione la Guida verrà pubblicata congiuntamente al testo in italiano della Norma EN 62353.

[Scarica il documento in formato .pdf \(link da sito CEI\)](#)

Al voto la bozza finale della nuova ISO 9001

La nuova ISO 9001 sui sistemi di gestione per la qualità ha raggiunto la fase finale del processo di revisione. I Paesi membri ISO hanno ora due mesi di tempo per sviluppare la posizione nazionale e votare l'ultimo draft entro il 9 settembre prossimo.

Con l'approvazione dell'ultimo ISO/DIS (Draft International Standard) nel novembre 2014, sono pervenuti al comitato incaricato della revisione della ISO 9001 oltre 3.000 commenti contenenti suggerimenti su possibili miglioramenti.

Da allora, il comitato si è riunito due volte - in Irlanda e in Lituania - e ha affrontato ampie discussioni online analizzando e discutendo ogni commento ricevuto nel corso della votazione.

Ora, completato e tradotto il progetto definitivo (FDIS), i membri ISO procederanno con una consultazione nazionale prima di presentare il loro voto finale.

La ISO 9001 si trova nella fase di revisione periodica delle norme, che generalmente avviene ogni 3-5 anni, per assicurarne l'attualità e l'aggiornamento.

La pubblicazione della nuova edizione è prevista nel settembre 2015.

Trasformatori elettrici - Arriva il portale Enea sull'efficienza energetica

Enea, insieme ad Anie Energia, ha presentato ufficialmente (<http://trasformatori.enea.it>), il nuovo portale dedicato all'efficienza energetica dei trasformatori elettrici.

Obiettivo del progetto è quello di raccogliere sul sito i prodotti conformi al Regolamento della Commissione Europea UE/548/2014 sull'efficienza energetica che impone limiti massimi di perdite a vuoto e perdite a carico in relazione alla potenza nominale del trasformatore.

Dal 1° luglio 2015 infatti è scattato l'obbligo di immissione sul mercato di trasformatori elettrici conformi al Regolamento Europeo.

Il Regolamento UE/548/2014, adottato il 21 maggio 2014, specifica i requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per i trasformatori elettrici di piccola, media e grande potenza.

In particolare, per i trasformatori con potenza fino a 3150 KVA vengono definite le classi di perdita ed i relativi valori massimi, mentre per i trasformatori con potenze superiori a tale taglia viene definito il valore minimo dell'indice di efficienza di picco (PEI).

Il Regolamento, inoltre, definisce due fasi temporali per l'immissione sul mercato di trasformatori elettrici correlati alle classi di perdita ed al PEI: 1° luglio 2015 e 1° luglio 2021.

Nell'ambito di tale Regolamento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto in ENEA il suo braccio operativo per tutto ciò che riguarda l'ErP (Energy Related Products).

**Qualifiche SEU
- SEESEU**

Tutte le aziende che producono prodotti conformi al Regolamento possono volontariamente aderire al portale tramite una sottoscrizione.

Attraverso l'adesione, l'azienda si impegna a caricare sul portale le dichiarazioni di conformità e i relativi test report per ogni tipo di trasformatore, rendendoli pienamente disponibili agli operatori di mercato interessati.

In tale contesto, Enea assicura la regolarità delle informazioni riportate nel sito in relazione alla conformità dei trasformatori elettrici al Regolamento UE/548/2014 e verifiche a campione o su segnalazione, mediante l'effettuazione di test specifici.

Il GSE ha pubblicato le Regole Applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i sistemi entrati in esercizio successivamente al 31/12/2014.

Dal 16 luglio u.s. è possibile presentare le richieste di qualifica SEU e SEESEU mediante l'applicazione informatica "SEU" disponibile sull'Area Clienti del GSE.

**Detrazioni
fiscali - entro
quanto tempo
possono
avvenire i
controlli da
parte del fisco?
CTR Lombardia
Sent. 16.04.2015,
n. 2597/49/2015**

Controlli e detrazioni fiscali: il meccanismo della ripartizione in 10 anni delle detrazioni per ristrutturazioni non può allungare i tempi entro cui l'Agenzia delle Entrate può svolgere i controlli

La **detrazione Irpef** relativa alle spese di ristrutturazione **ripartita in 10 anni** non legittima l'estensione **temporale del potere accertativo dell'Agenzia delle Entrate**.

Lo ha chiarito la **Ctr (Commissione tributaria regionale) Lombardia** con la Sentenza n. 2597/49/2015 .

Nel caso in esame, un contribuente aveva impugnato una cartella emessa nel 2012, con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la quota (bonus detrazione fiscale 50%) relativa a spese portate in dichiarazione nel 2007. Aveva, pertanto, proceduto alla richiesta della maggiore Irpef da parte del contribuente.

Il contribuente impugnava la decisione delle Entrate, dal momento che **le spese erano state pagate con bonifico negli anni 2002 e 2003** e quindi erano scaduti i termini per i controlli.

La sentenza di primo grado aveva già dato ragione al contribuente.

Dopo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, la Ctr Lombardia conferma quanto già espresso in precedenza, respingendo l'appello e ritenendo esaurito il potere di controllo da parte dell'ufficio.

Secondo la Ctr, dato che le opere erano state eseguite negli anni 2002 e 2003 (e che le dichiarazioni relative a tali periodi erano state presentate rispettivamente nel 2003 e 2004), **il fisco avrebbe potuto disconoscere il beneficio della detrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2007**, con riferimento alle spese sostenute nel 2002, e fino al **31 dicembre 2008**, in relazione alle spese sostenute nel 2003.

Invece, l'ufficio ha notificato l'atto al contribuente nel 2012, e quindi ben oltre i suddetti termini decadenziali, in violazione sia dell'articolo 43, comma 1, DPR 600/1973, in materia di controlli sostanziali e accertamento, sia dell'articolo 25, comma 1, lettera b) del DPR 602/1973 sui controlli formali.

Secondo i giudici regionali, inoltre, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contribuente abbia portato in detrazione una quota di tali spese nel periodo d'imposta 2007.

Tale fatto, non può legittimare l'estensione temporale del potere di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, secondo i giudici, l'impostazione delle Entrate genererebbe una disparità di trattamento rispetto ai **contribuenti con più di 75 o 80 anni** che hanno, in passato, rateizzato **le spese in cinque o tre anni** (prima che il decreto 201/2011 Salva-Italia uniformasse la rateazione in 10 per tutte le spese sostenute dal 2012).

La sentenza riguarda esplicitamente la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (36-50%), **ma si può ritenere che le stesse conclusioni valgano anche per quella del 55-65% per la riqualificazione energetica degli edifici.**

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/pdf/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_EDILIZIA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/07/06/Ctr-Lombardia-2597-2015.pdf

Rateizzazione Equitalia, la domanda entro il 31 luglio

Rateizzazione Equitalia: c'è tempo fino al 31 luglio. Ecco come compilare correttamente la domanda per essere riammessi.

Scade il 31 luglio 2015 il termine per la richiesta di rateizzazione Equitalia dei debiti tributari.

Si tratta di una nuova possibilità, prevista dal decreto Milleproroghe (D.L. 192/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/2015), per i contribuenti che sono ancora in debito con Equitalia e hanno perso il beneficio della rateizzazione, ossia non hanno pagato 8 rate entro il 31 dicembre scorso.

Vediamo in cosa consiste la rateizzazione Equitalia e come fare per essere riammessi.

Il provvedimento **consente ai cittadini e alle imprese in difficoltà di usufruire di nuove condizioni favorevoli per regolarizzare la loro situazione debitoria.**

Le condizioni richieste sono le seguenti:

- presentare la domanda entro il prossimo **31 luglio 2015**
- richiedere fino a un massimo di **72 rate** (6 anni)

I moduli sono disponibili nella *sezione modulistica del sito di Equitalia*.

E' previsto, inoltre, che il nuovo piano di rateizzazione delle cartelle Equitalia concesso **non potrà essere più prorogabile e decadrà in caso di mancato pagamento di sole 2 rate**, anche non consecutive.

Ecco **come compilare la domanda** per evitare errori e non perdere questa ulteriore possibilità di pagare i debiti con il Fisco a rate.

La prima parte del modello deve essere compilata indicando i dati anagrafici del contribuente richiedente la rateazione bis:

- dati anagrafici
- residenza e recapiti telefonici (fax, mail e pec)

Il contribuente deve sbarrare la casella "in proprio", in quanto agisce in nome e conto proprio.

La **seconda parte** della domanda attesta la decadenza dal precedente piano di rateizzazione, avvenuta entro il 31 dicembre 2014, e deve essere indicato:

- **il numero di riferimento della cartella di pagamento** (o avviso di accertamento o di addebito emesso dall'Inps)
- **la richiesta di concessione di un nuovo piano di rateazione** in 72 rate mensili

L'ultima parte è dedicata **all'elezione di domicilio**. Il contribuente può chiedere che ogni comunicazione relativa alla sua pratica sia comunicata tramite PEC.

La domanda deve essere **presentata direttamente presso lo sportello territoriale competente di Equitalia** oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno allo stesso.

<http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/Istanza-per-rateazioni-decadute-alla-data-del-31-dicembre-2014.pdf>

<http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/modulistica/Rateazione/>

Appalti e contratti - chi può rilasciare le garanzie fideiussorie a corredo dell'offerta

Appalti e contratti, l'Anac spiega che gli organismi che possono rilasciare garanzie fideiussorie sono le banche, le assicurazioni e gli intermediari presenti negli elenchi della Banca d'Italia.

Dopo una serie di segnalazioni pervenute su garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti non autorizzati, l'Anac ha pubblicato il **Comunicato del 1° luglio 2015**, in cui spiegato che, in base all'**articolo 75 del Codice Appalti**, la garanzia fideiussoria può essere **bancaria, assicurativa o rilasciata da soggetti iscritti nell'albo degli intermediari**, previsto dal Testo Unico Bancario, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile.

Dal momento che l'**Albo unico degli intermediari non è stato ancora istituito** e che dal 12 maggio 2015 ha preso avvio il regime transitorio di dodici mesi, **fino al 12 maggio 2016 gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.**

In particolare, si tratta di società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia e con un capitale determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di attività.

Le Stazioni Appaltanti dovranno quindi verificare che le garanzie a corredo dell'offerta siano rilasciate da **soggetti preventivamente autorizzati e inseriti negli elenchi della Banca d'Italia.**

La Banca d'Italia ha messo a disposizione anche un elenco dei **soggetti non autorizzati.**

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2015/ComunicatoPres.06.07.15.pdf>

Arrivano i finanziamenti Inail per scuole ed enti pubblici

I finanziamenti Inail sono rivolti agli enti locali per progetti di edifici ad elevata utilità sociale. Le domande entro il 15 settembre.

L'Inail ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse rivolto ad amministrazioni ed enti locali per realizzare iniziative immobiliari di elevata utilità sociale tramite investimenti Inail.

Oltre alle strutture scolastiche, le tipologie di edifici interessati comprendono residenze universitarie, strutture sanitarie e assistenziali, uffici pubblici e altri immobili destinati a utilizzo con finalità sociali.

Tipologie di intervento

Le iniziative di elevata utilità sociale devono riguardare progetti relativi alla **realizzazione di nuove costruzioni, all'acquisizione di immobili nuovi o all'acquisizione di immobili da ristrutturare**, riferiti a:

- strutture sanitarie e assistenziali
- strutture scolastiche
- uffici pubblici
- residenze universitarie
- altre tipologie di immobili destinati ad utilizzo con finalità sociali

Chi può accedere

L'Avviso è indirizzato alle Amministrazioni e agli Enti che non si siano trovati in stato di dissesto finanziario negli ultimi 10 anni.

LL.P.P.

LL.P.P.

Le Amministrazioni e gli Enti che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire l'istanza redatta secondo l'apposito modello, corredata da una relazione descrittiva del progetto, alla casella di posta elettronica:

investimentsociali@governo.it entro il termine del **15 settembre 2015**.

Modalità e requisiti

L'Inail, previa valutazione sulla compatibilità tecnica, economica e finanziaria degli investimenti, inserisce gli interventi nel proprio **Piano triennale degli investimenti**.

Con appositi accordi vengono successivamente regolati i rapporti tra Inail e le Amministrazioni e gli Enti destinatari degli interventi (di seguito Enti alienanti).

Secondo la tempistica e i termini definiti negli accordi, a fronte dell'investimento effettuato, gli Enti alienanti selezionati dovranno corrispondere all'Inail un canone di locazione determinato ai sensi della regolamentazione interna dell'Istituto.

Il canone è, a titolo indicativo, determinato nella misura del **3% del costo complessivo** (pari alla sommatoria del prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile, del costo totale dei lavori effettuati, del costo della progettazione e di ogni altra spesa sostenuta per la realizzazione dell'opera, compresa IVA).

L'investimento non sarà ammesso al programma se il **costo complessivo** risulta inferiore a **3 milioni di euro**.

La partecipazione al Programma è riservata in via esclusiva alle seguenti tipologie di investimenti:

- a. Realizzazione di nuovi edifici per i quali sia già in corso un appalto di lavori da portare a termine a cura dell'Ente alienante fino a ottenere il collaudo provvisorio (con esito favorevole) di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'agibilità
- b. Progetti validati dall'Ente alienante e immediatamente appaltabili, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardanti edifici da costruire ex novo; l'Inail gestirà l'appalto di costruzione dopo aver acquisito la titolarità dell'area e dei progetti
- c. Progetti validati dall'Ente alienante e immediatamente appaltabili ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardanti edifici esistenti i cui lavori, gestiti da Inail, consistano in una messa a norma degli stessi; anche per quest'ultima fattispecie il finanziamento comporterà l'acquisizione della proprietà dell'edificio da parte dell'Inail.

I requisiti di accesso al programma devono essere posseduti al momento della verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell'investimento da parte dell'Inail.

In caso di esito negativo della verifica, l'iniziativa non sarà ammessa al programma di investimento.

http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index.html?wlpT1405290831389345366126_contentDataFile=UCM_185719&windowLabel=T1405290831389345366126

**Dalla
formazione
dei lavoratori
ai locali
interrati:
ecco le risposte
su POS, PSC e
valutazione dei
rischi**

La Commissione interpelli, prevista dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza), ha la funzione di dare delucidazioni in merito alla corretta applicazione della normativa in tema di salute e sicurezza del lavoro.

Le indicazioni fornite dalla Commissione costituiscono dei criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

I 5 nuovi interpelli di giugno 2015.

Il 25 giugno 2015 il Ministero del Lavoro ha pubblicato **5 nuovi interpelli**, a seguito di istanza dei soggetti autorizzati, che mirano a chiarire alcuni dubbi interpretativi emersi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Interpello 1/2015

Istanza: *criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*

Destinatario: *Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori)*

Il quesito riguarda la corretta interpretazione del decreto interministeriale del 4 marzo 2013 inerente criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

In particolare viene chiesto come può rientrare la figura del **coordinatore per la sicurezza** (citato nell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 quale redattore del PSC, ma mai nel decreto del 4 marzo 2013) e quali, eventualmente, i suoi compiti.

In risposta, il Ministero chiarisce che il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere "l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: [...] all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante" (allegato XV del D.Lgs. 81/2008).

Interpello 2/2015

Istanza: *criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

Destinatario: *Consiglio Nazionale degli Ingegneri*

Il secondo interpello riguarda la richiesta di chiarimenti in merito ai **requisiti che devono possedere i docenti dei corsi di formazione**.

In particolare, viene chiesto se il docente in materia di salute e sicurezza può svolgere il ruolo di formatore per ognuna delle 3 aree tematiche previste, ossia:

1. area normativa/giuridica/organizzativa
2. area rischi tecnici/igienico-sanitari
3. area relazioni/comunicazioni

La Commissione chiarisce che il docente potrà assumere il ruolo di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti, a condizione che attesti di essere **in possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013**, per ciascuna delle aree tematiche.

Interpello 3/2015

Istanza: *applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari*

Destinatario: *Federazione Nazionale UGL Sanità*

Con l'interpello 3/2015 viene chiesto se le **imprese familiari** che operano nei cantieri temporanei e mobili devono **redigere il POS** (Piano Operativo Sicurezza).

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, in base all'art. 96 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), il **POS deve essere redatto** dai datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici anche **se nel cantiere opera un'unica impresa e anche se questa è a conduzione familiare o conta meno di dieci addetti**.

Inoltre il POS deve riportare tutti i punti previsti dall'Allegato XV, ad **esclusione degli obblighi che non si applicano alle imprese familiari** (esempio: le imprese familiari non devono indicare la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione né i nominativi degli addetti al primo soccorso).

Publicata in italiano la UNI EN 54-27:2015 "Sistemi di rivelazione e segnalazione di incendio - Parte 27: Rivelatori di fumo nelle condotte"

Interpello 4/2015

Istanza: *formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale*

Destinatario: *Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE)*

L'ANCE ha avanzato istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione circa la corretta valutazione dei rischi nel caso in cui un **lavoratore sia chiamato a svolgere compiti che richiedono una specifica formazione.**

La Commissione evidenzia che la valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere redatto in modo da essere idoneo strumento per la pianificazione e prevenzione degli interventi aziendali. Per quanto riguarda la formazione, chiarisce che deve essere correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente rivista in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi. Pertanto, i contenuti e la durata della formazione specifica, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente e da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.

Interpello 5/2015

Istanza: *interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati*

Destinatario: *Consiglio Nazionale degli Ingegneri*

Il CNI chiede se è corretta l'interpretazione dell'art. 65 del D.Lgs. 81/2008 circa la modalità di utilizzo dei locali interrati e seminterrati, ossia se, in determinate condizioni, possono essere adibiti anche ad altre lavorazioni.

La Commissione chiarisce che l'organo di vigilanza preposto deve provvedere a motivare congruamente il provvedimento di autorizzazione in base a quanto imposto dalla norma; così anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono essere concretamente motivate e correlate alle esigenze imposte dalla norma.

<http://www.lavoro.gov.it/sicurezzaalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx>

Dopo essere stata pubblicata in inglese lo scorso aprile, la norma UNI EN 54-27 arriva in lingua italiana.

Il nome completo della norma è UNI EN 54-27:2015 "Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 27: Rivelatori di fumo nelle condotte".

Si tratta della norma che specifica i requisiti, metodi di prova e criteri di prestazione per rivelatori di incendio che rivelano il fumo nei canali dell'aria in edifici come parte di un sistema di rivelazione e di segnalazione di incendio o a supporto di un sistema antincendio.

**Gli uffici rimarranno chiusi per le ferie estive
dal 3 agosto al 31 agosto compresi**

**alle colleghe e ai colleghi un augurio
di BUONE VACANZE**

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

